

## ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DE AMICIS" - RANDAZZO -



I.C. "E. DE AMICIS" - RANDAZZO (CT)  
Prot. 0004153 del 14/06/2024  
IV-5 (Uscita)

All'Albo online

All'Amministrazione trasparente

### CONTRATTO E CONDIZIONI

attinenti servizi di architettura e di ingegneria per la redazione del progetto di Fattibilità tecnico-economica ex DPR 207/2010 - *"Progetto per la riqualificazione dei cortili esterni e della realizzazione di un teatro interno dell'Istituto Scolastico "Edmondo De Amicis" di Randazzo"*

#### Art. 1 - Oggetto del Contratto - Attività

Il Committente, affida al contraente, che accetta, l'incarico relativo alla progettazione preliminare, *Progetto per la riqualificazione dei cortili esterni e della realizzazione di un teatro interno dell'Istituto Scolastico "Edmondo De Amicis" di Randazzo"*

Descrizione delle attività:

#### Progetto preliminare:

Rilievo piani volumetrico, rilievo architettonico Relazioni, planimetrie, schemi grafici

Calcolo sommario spesa

#### Art. 2 - Modalità di espletamento dell'incarico

Il contraente è obbligato all'osservanza di tutte le norme vigenti ed applicabili in materia di lavori pubblici.

In particolare i progetti dovranno risultare conformi, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni previste dal D.Lgs. n.163/2006 e dal DPR n. 207/2010; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme.

Nella compilazione del progetto si dovrà tenere conto delle direttive e disposizioni che potranno essere impartite dal Committente.

Ad un professionista indicato in fase di offerta, compete l'onere del coordinamento con tutti gli altri professionisti incaricati di tutte le progettazioni specialistiche: impianti, sicurezza, ecc.

Si precisa che le analisi dei costi elementari e dei prezzi, qualora necessarie, delle opere finite come pure ogni altra valutazione di progetto saranno riferite al prezziario ultimo disponibile della Regione Lazio, ovvero in caso di carenza di voci, al livello del mercato corrente alla data di compilazione del progetto.

### **Art. 3 - Rilievi e Progetto Preliminare**

#### Rilievi

Il contraente dovrà predisporre gli elaborati di rilievo delle aree interessate dalla riqualificazione entro dieci giorni dalla data di stipula del contratto.

Il rilievo piani altimetrico ed architettonico consiste in rilievi atti a verificare le planimetrie messe a disposizione dal Committente, rappresentando in scala 1:50 e/o 1:100 la situazione attuale delle aree oggetto d'intervento, necessarie all'inquadramento generale e all'acquisizione di elementi preliminari del progetto di riqualificazione. Gli elaborati di rilievo dovranno essere messi a disposizione del Committente, in copia cartacea e su supporto informatico.

#### Progetto Preliminare

Il contraente dovrà presentare gli elaborati relativi alla progettazione preliminare, nonché le prime indicazioni sulla sicurezza, entro 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Il progetto preliminare, dovrà comprendere tutti gli elaborati previsti dalla vigente normativa, compreso, inoltre, lo schema preliminare di arredo degli spazi interni.

Gli elaborati di progetto andranno presentati al Committente completi di elenco di tutti i documenti e disegni, debitamente firmati, forniti in n° 3 (tre) copie cartacee e su supporto informatico CD ROM, con file nei formati "doc" e "dwg" e "jpg" per le foto, nonché un CD con tutti gli elaborati in formato "pdf".

Qualora nella fase di studio preliminare si rendesse necessaria l'adozione di soluzioni difformi dalle previsioni urbanistiche vigenti, dette soluzioni dovranno essere preventivamente comunicate al Committente tramite il Responsabile Unico del Procedimento.

Il Committente esprimerà il proprio parere in merito al progetto preliminare, mediante l'approvazione del progetto da parte della competente struttura tecnica.

Qualora il progetto preliminare presentasse delle carenze, il Committente ne richiederà l'integrazione al contraente specificando i difetti e/o le incompletezza da sanare, nonché i termini temporali per l'adempimento.

Il mancato adempimento alla richiesta di integrazione o la non adeguata soluzione delle carenze segnalate dal Committente, costituirà valido motivo, previa adeguata motivazione, per la risoluzione del contratto. L'adempimento successivo rispetto al termine temporale assegnato dal Committente comporterà l'applicazione delle penali previste dal contratto.

### **Art. 4 - Ritardi e penali**

1. Il RUP comunica al Contraente, per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via fax, le eventuali contestazioni in merito a ritardi o inadempimenti nello svolgimento delle attività oggetto del servizio, entro 15 giorni dal verificarsi degli stessi. Il Contraente è tenuto a compiere tutto quanto necessario per ripristinare la corretta esecuzione del servizio.

2. Salvo che il ritardo sia determinato da causa di forza maggiore non imputabile al Contraente ai sensi dell'art. 298 del DPR n. 207/2010, qualora la presentazione delle progettazioni, oggetto dell'incarico, fosse ritardata oltre i termini stabiliti nei precedenti articoli, salvo proroghe che potranno essere concesse dal Committente per giustificati motivi, sarà applicata una penale dell'1% (uno per cento) per ogni giorno di ritardo, calcolata sull'importo dell'onorario dovuto per la prestazione oggetto dell'inadempimento, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al contraente e comunque fino a un massimo del 10% dell'intero onorario previsto dal presente disciplinare.

3. La circostanza di causa di forza maggiore dovrà essere comprovata dal Contraente e verificata in contraddittorio tra le parti.

4. Le penali saranno detratte dal pagamento della rata relativa alla attività in cui si è verificato il ritardo.

5. Le suddette penali sono tutte cumulabili tra di loro. Qualora il ritardo nell'inadempimento determini un importo delle penali superiore al 10% dell'importo contrattuale, il contratto sarà risolto ai sensi del successivo Art. 10.

## **Art. 5 - Modifiche al progetto**

Nelle fasi di progettazione precedenti alla fase esecutiva, la riprogettazione delle modifiche deve intendersi compensata con riferimento all'onorario previsto per la progettazione della fase immediatamente successiva.

## **Art. 6 - Onorario**

Il compenso per l'effettuazione delle prestazioni analiticamente indicate al precedente Articolo 1- "Oggetto del Contratto — Attività" è fissato in complessivi 11.448.52 € (undicimilaquattrocentoquarantaotto/52 euro), oltre IVA al 22%, cui aggiungere il 4% per l'Addebito del Contributo Previdenziale INPS e il 4% quale Contributo integrativo Cassa di Previdenza.

## **Art. 7 - Liquidazione delle competenze**

Il pagamento delle competenze dovute al contraente verrà disposto come di seguito:

- per quanto concerne le attività di progettazione preliminare, il relativo compenso verrà corrisposto al termine della predisposizione del relativo livello progettuale previa formale approvazione del corrispondente progetto da parte della stazione appaltante;
- il professionista in caso di mancata approvazione del progetto non ha nulla a pretendere in termini di compensi.

I pagamenti saranno effettuati, mediante accredito sul conto corrente dedicato di cui al successivo articolo 8, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura.

Si precisa che le fatture potranno essere emesse unicamente in seguito all'avvenuta attestazione da parte del RUP, della regolare esecuzione delle attività oggetto di fatturazione; in particolare, per quanto concerne le attività di progettazione, le relative fatture potranno essere emesse successivamente alla comunicazione da parte del RUP, di avvenuta approvazione, da parte della stazione appaltante, del corrispondente livello di progettazione.

Le attestazioni e le comunicazioni di cui sopra, verranno emesse entro 10 giorni dalla trasmissione alla stazione appaltante, da parte del contraente, della documentazione completa relativa alle attività oggetto di fatturazione.

## **Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Contraente si obbliga ad uniformarsi alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia", per quanto concerne la tracciabilità dei flussi finanziari, con particolare riguardo alle previsioni di cui all'art. 3 della legge stessa.

## **Art 9 - DURC**

Nel caso in cui dal DURC relativo al Contraente risulti un'inadempienza contributiva, Committente tratterrà dal pagamento dovuto dal RTI l'importo corrispondente all'inadempienza, che sarà versato direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

## **Art. 10 - Risoluzione del contratto – Clausola risolutiva espressa**

In caso di inadempimento grave o reiterato nello svolgimento del servizio da parte del RTI, di mancata prova o venire meno dei requisiti richiesti dall'art. 38 d. lgs. n.163/2006 e/o dalle vigenti disposizioni antimafia, di incapacità ad eseguire il servizio, di grave negligenza o grave ritardo nell'effettuare il servizio, di cessione del contratto o di subappalto non autorizzato, di violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari e

Piazza Loreto – 950366 Randazzo (CT) Tel. 095/921225 – Fax 09/7991717

E-mail: [CTIC84700E@istruzione.it](mailto:CTIC84700E@istruzione.it) – [CTIC84700E@pec.istruzione.it](mailto:CTIC84700E@pec.istruzione.it) - Sito: [www.icdeamicisrandazzo.edu.it](http://www.icdeamicisrandazzo.edu.it)

CODICE UNIVOCO UFFICIO UFNWSX

nel caso di esito negativo, per due volte consecutive, della verifica sulla regolarità contributiva da parte del RUP, (art. 6, comma 8, d.P.R. n. 207/2010), Committente considererà il contratto risolto di diritto per colpa del Contraente ed invierà allo stesso la relativa comunicazione ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Restano in ogni caso applicabili le fattispecie di risoluzione del contratto previste agli artt.135 e 136 d.lgs. n. 163/2006.

#### **Art. 11 - Recesso**

Committente si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivate ragioni di interesse pubblico, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 134 d.lgs. n. 163/2006, dandone formale e motivata comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via fax, al Contraente con preavviso di almeno trenta giorni e senza che ciò possa dar luogo a diritti e/o eccezioni di alcun genere da parte del Contraente stesso.

#### **Art. 12 - Proprietà degli elaborati**

Il progetto, dopo che al contraente sarà stato interamente pagato il relativo compenso, resterà di proprietà piena e assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, sentito il contraente, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le variazioni e aggiunte che a suo insindacabile giudizio saranno riconosciute necessarie, senza che da parte del contraente possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempre che non venga modificato sostanzialmente il progetto nei criteri essenziali, informativi ed estetici.

In ogni caso il Committente si riserva la facoltà di procedere in qualunque momento, a propria cura, all'aggiornamento dei prezzi, anche senza interpellare il contraente.

Per le ipotesi contemplate dal presente articolo nessun compenso spetta al contraente e in ogni caso il contraente stesso sarà tutelato ai sensi di Legge per i diritti d'autore.

#### **Art. 13 - Incompatibilità**

Per il contraente, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause d'incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il contraente dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti d'interesse con il committente.

Il contraente s'impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause d'incompatibilità sia per se medesimo, sia per i suoi collaboratori.

#### **Art. 14 – Domicilio delle parti**

Per gli effetti del contratto e per tutte le conseguenze dal medesimo derivanti, il Committente elegge il proprio domicilio presso la sua sede in P.zza Loreto s.n.c. – 95036 Randazzo, presso l'I.C. "e. De Amici".

#### **Art. 15 – Obbligo di riservatezza**

Il Contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Il Contraente è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di dimostrata inosservanza degli obblighi di riservatezza, contrattuali e di legge, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo il risarcimento del danno subito.

I dati del Contraente, conferiti ai fini della stipulazione e dell'esecuzione del contratto, saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Contraente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del medesimo contratto.


#### **Art. 16 – Foro competente**

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione del contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Catania.

**Art. 17 – Spese contrattuali**

Sono a carico del Contraente tutte le spese e gli oneri fiscali relativi al presente contratto.

Il progettista  
Arch. Mondello Luciano Carmelo



Il Dirigente Scolastico/RUP  
prof. Salvatore Malfitana

